

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 564

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BRIGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

—————

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'insegnamento religioso nella scuola è regolato dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal Protocollo addizionale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e dall'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni.

Il comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo stabilisce che «la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

Garantisce, inoltre, a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento, dichiarandolo all'atto dell'iscrizione, senza che la scelta possa dare luogo ad alcuna forma di discriminazione.

L'Intesa riguarda le seguenti materie: programmi di insegnamento della religione cattolica, modalità di organizzazione di tale insegnamento anche in relazione alla collocazione oraria, criteri per la scelta dei libri di testo, profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione.

Nell'Intesa lo Stato ha espresso anche l'intento di «dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione».

Negli anni successivi, cioè nel corso della X legislatura, si svolse, anche sulla scorta

della prima giurisprudenza insorta in merito, un intenso dibattito nelle competenti Commissioni parlamentari e nelle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica circa l'applicazione della legge di revisione del Concordato, in particolare per quanto concerne la non obbligatorietà dell'insegnamento, la tutela dei soggetti che non se ne avvalgono e la collocazione oraria della disciplina.

A causa della diffusa convinzione circa il carattere clericale e catechistico dell'ora di religione, determinato anche dal fatto che l'insegnamento era in precedenza affidato a sacerdoti o religiosi, ci si limitava a riconoscere che la Repubblica deve disciplinare lo *status* giuridico dei docenti di religione in coerenza con l'ordinamento scolastico, poiché «l'insegnamento di tale materia deve essere assicurato alla stessa stregua degli altri e i suoi docenti sono, come gli altri, meritevoli per il loro impegno culturale e civile» (comunicazione del Presidente del Consiglio al Senato sui contatti con la Santa Sede concernenti le intese per l'attuazione del Concordato in materia di insegnamento religioso - 24^a seduta del 15 ottobre 1987).

Frattanto in Italia il calo del numero di sacerdoti e di religiosi nelle fasce di età appropriate all'impegno di insegnamento, l'aumentato carico pastorale complessivo dei sacerdoti e il maggiore impegno della docenza derivante dalle innovazioni nella scuola determinavano un progressivo incremento di docenti laici, i quali, secondo l'ultimo rilievo, risultano classificabili secondo le seguenti percentuali: sacerdoti 19,6 per cento, religiosi 1,1 per cento, religiose 3,1 per cento, laici 76,2 per cento.

L'Accordo del 1984 ha riconosciuto e confermato questo processo di trasformazione

dell'insegnamento religioso e della sua classe docente, costituita ora da una nuova e motivata generazione di insegnanti, che rappresenta un solido punto di riferimento nell'istituzione scolastica, concorrendo a realizzare un'offerta formativa più completa e radicata nella nostra storia e nella nostra cultura.

Proprio la presenza di una percentuale così cospicua di insegnanti laici di una materia che si caratterizza però per un particolare coinvolgimento con l'oggetto dell'insegnamento richiede una più stabile disciplina del loro stato giuridico. Essi infatti non godono del sistema di sostentamento assicurato ai sacerdoti che svolgono il ministero, né delle garanzie derivanti ai religiosi dalla comunità di appartenenza.

La questione del loro stato giuridico ha ripreso vigore nel corso della XIII Legislatura anche a seguito dei provvedimenti emanati a favore dei docenti precari, di cui gli insegnanti di religione non sono risultati beneficiari, pur rivestendo tuttora tale *status*. Sono stati presentati infatti in Senato ben cinque disegni di legge di iniziativa parlamentare, che intendevano estendere, secondo modalità in taluni profili distinte, lo stato giuridico del personale docente statale a tempo indeterminato agli insegnanti di religione cattolica. Alcuni predisponavano altresì una compiuta disciplina del reclutamento.

Il loro esame, laborioso e contrastato, si è svolto in 7^a Commissione, alla quale erano stati assegnati in sede referente, fra il 1997 e il 2000. Successivamente, per superare una *impasse*, si è deciso a maggioranza di trasferire il provvedimento, in una stesura unificata e aggiornata, all'Aula, dove è stato incardinato nella seduta del 4 luglio 2000.

Dopo alcune sedute di dibattiti e di contrasti, il Senato ha licenziato a maggioranza un testo che riconosceva definitivamente il principio dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Lasciava però insoddisfatte alcune forze politiche a causa di modifiche intervenute a seguito dell'approvazione

di emendamenti, in particolare in merito alla normativa del regime transitorio.

Il disegno di legge è poi stato trasmesso alla Camera dei Deputati, che l'ha acquisito il 25 luglio 2000, assegnandolo all'XI Commissione, dove si è insabbiato anche a causa dell'incalzare del termine della legislatura.

Ora, sulla scorta dell'ampio dibattito già svolto e della constatazione di una convinzione trasversale che siano ormai maturi i tempi per addivenire ad una definizione dello stato giuridico dei docenti di religione cattolica, al fine di dare attuazione ad un intento espresso ufficialmente sedici anni fa nei confronti degli insegnanti di una disciplina avente pari dignità delle altre, propongo questo disegno di legge che richiama, con gli opportuni aggiornamenti e integrazioni, la traccia del testo approvato dal Senato.

Esso si compone di sette articoli.

L'articolo 1 si occupa della definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, che vengono equiparati agli altri docenti a tempo indeterminato, istituendo due ruoli provinciali. Questa suddivisione potrà essere modificata a seguito del definitivo assetto dei cicli scolastici.

L'articolo 2 stabilisce la quota delle dotazioni organiche, calcolata nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi funzionanti nei vari ordini di scuola nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. Naturalmente, per le scuole elementari e materne s'intendono le classi in cui gli insegnanti titolari non hanno fornito disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

L'articolo 3 determina le procedure ordinarie (cioè per la fase successiva alla prima applicazione) di reclutamento, che avviene tramite concorso. Per parteciparvi occorrono i titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa citata, nonché l'idoneità ecclesiastica, di cui al già citato Protocollo addizionale, rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio. Le prove d'esame prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale in un

quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento.

L'articolo 4 riguarda la mobilità degli insegnanti di religione cattolica di ruolo. Essa è subordinata al possesso del titolo di qualificazione e all'idoneità, che ha valenza sul territorio diocesano. La mobilità verso altro insegnamento non è consentita prima di quattro anni dall'assunzione in ruolo. In caso di revoca dell'idoneità, il docente che non fruisca della mobilità professionale nel comparto della scuola ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione previste dalla normativa vigente.

L'articolo 5 stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana, istituisca tre incarichi ispettivi per la scuola materna ed elementare e tre per la scuola media e secondaria superiore, destinati territorialmente alle diverse aree del paese.

Essi devono essere in possesso di almeno quindici anni di servizio complessivo nello stesso ordine e grado di scuola per cui concorrono.

L'articolo 6 reca le norme transitorie per l'immissione in ruolo dei docenti già in servizio. Gli insegnanti in possesso di otto anni di servizio complessivo a tempo pieno nell'ordine e grado scolastico per il quale concorrono, sono immessi in ruolo mediante un concorso riservato per soli titoli. Gli insegnanti in possesso di quattro anni complessivi di servizio non inferiore alla metà dell'orario di cattedra sono immessi in ruolo previo superamento di un concorso riservato per titoli e colloquio.

L'articolo 7 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, che è stata determinata sulla scorta di una relazione tecnica prodotta a suo tempo nel corso dell'esame nell'Assemblea del Senato della Repubblica del provvedimento nella XIII legislatura e che non ritengo debba essere significativamente modificata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato 'testo unico', e dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo

1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi quattro anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, e che non fruisca della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

(Incarichi ispettivi)

1. Al fine dello svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 397 del testo unico, relative all'insegnamento della religione cattolica, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 419 dello stesso testo unico e d'intesa con la Conferenza episcopale italiana, conferisce tre incarichi ispettivi per la scuola materna ed elementare e tre per la scuola media e secondaria superiore, rispettivamente destinati territorialmente alle regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, a docenti di religione in possesso di almeno quindici anni di servi-

zio complessivo nello stesso ordine e grado di scuola per cui concorrono.

2. In sede di ripartizione dei contingenti sono assicurati sei posti complessivi per la copertura di tale esigenza organica.

Art. 6.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, hanno titolo all'assunzione nei posti a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole statali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno otto anni, anche non continuativi ma a tempo pieno, nell'ordine e grado scolastico per il quale concorrono, previo superamento di un concorso riservato per soli titoli.

2. Hanno titolo altresì ad essere immessi nei predetti posti a tempo indeterminato, fino alla concorrenza dei posti a tale fine disponibili e successivamente all'esaurimento della graduatoria, i docenti di religione in servizio nelle scuole statali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni, anche non continuativi e con orario non inferiore alla metà dell'orario di cattedra, nell'ordine e grado scolastico per il quale concorrono, previo superamento di un concorso riservato per titoli integrato da un colloquio volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, delle innovazioni recentemente intervenute nella scuola e degli orientamenti pedagogici e didattici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso.

3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

4. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il comma 4 dell'articolo 309 del testo unico.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2002 e lire 15.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

